

CODICE ETICO

In ottemperanza alle norme di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, come disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Statuto delle Imprese".

PREAMBOLO

La finalità del Codice Etico della Confartigianato Imprese è quella di affiancare e completare le norme dello Statuto e dei Regolamenti con i principi che danno senso allo stare insieme nel Sistema Associativo e legano fortemente le sue componenti.

La complessità del contesto socio-economico e la necessità di tenere alta la considerazione degli interessi rappresentati, rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che Confartigianato Imprese riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo – così – al processo di sviluppo dell'economia ed alla crescita civile del Paese.

Questi principi sono qui individuati: nella legalità di tutti i comportamenti, personali e associativi; nella lealtà verso l'impresa associata e le persone che la promuovono; nel rispetto pieno e convinto – della lettera, dello spirito e delle finalità – delle regole che il Sistema si è liberamente dato; nella spinta naturale all'integrazione e alla cooperazione nell'interesse delle imprese, degli imprenditori, delle loro famiglie e della società nel suo complesso.

L'orientamento all'etica è approccio indispensabile per i comportamenti della Confartigianato Imprese verso l'intero contesto civile ed economico in cui la stessa opera: a tali esigenze risponde il presente Codice etico, che rappresenta un sistema di regole da osservare da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto di Confartigianato Imprese, sia a con riferimento ai rapporti interni che alle relazioni con soggetti esterni.

I valori e i principi sui quali si fonda l'adesione alla Confederazione si devono tradurre in azioni caratterizzate dalla condivisione di obiettivi, di comportamenti, di stile e quindi che siano sempre indirizzate alla coesione del Sistema ed all'esaltazione del bene comune.

Questo rende la Confartigianato un organismo etico, in cui la libertà del singolo componente si può esercitare nel rispetto della libertà degli altri e dell'organizzazione nel suo complesso.

CODICE ETICO

Art.1 – FINALITÀ E PRINCIPI

1. La Confartigianato Imprese si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti – Organizzazioni di categoria, Movimenti, Organizzazioni a finalità sociale, imprenditori associati, imprenditori che rivestono incarichi associativi, imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni, nonché i dipendenti e i collaboratori delle strutture del sistema – ad attuare con trasparenza e rispettare, modelli di comportamento ispirati all'autonomia, all'integrità, all'eticità; ed a sviluppare azioni coerenti con tali principi.

2. In particolare, le imprese e gli imprenditori associati e tutte le componenti del sistema associativo confederale di cui al comma 1 riconoscono tra i valori fondanti della Confartigianato il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge.

3. Le imprese e gli imprenditori associati e tutte le componenti del sistema associativo Confartigianato respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando – per quanto riguarda le imprese associate anche con l'assistenza dell'associazione di appartenenza – ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

4. Tutto il sistema Associativo dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi etici posti e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni comportamento non eticamente corretto provoca conseguenze negative in ambito associativo e danneggia l'immagine dell'intera Confartigianato.

5. L'eticità dei comportamenti è valutabile non solo in termini di stretta osservanza delle norme di legge e di statuto, ma si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati modelli di condotta, anche al fine di non recare danno all'immagine, all'onorabilità e al decoro della Confartigianato Imprese.

6. L'aderenza alle norme ed ai principi del presente Codice etico è sanzionata secondo quanto previsto all'articolo 5.

Art. 2 – ASSOCIATI

1. Nel far parte del sistema Confartigianato, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in tutti i loro comportamenti, professionali ed associativi, delle ricadute degli stessi sull'intera imprenditoria e sul sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

a) come imprenditori:

a1) ad applicare quanto previsto all'articolo 1, in particolare ai commi 3 e 4, per quanto riguarda il contrasto all'attività criminale, mafiosa o comunque contraria alla legge;

a2) ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;

a3) a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;

a4) ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;

a5) a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la pubblica amministrazione e con i partiti politici;

a6) a considerare un impegno costante la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento;

b) come associati:

b1) a partecipare alla vita associativa, applicando e facendo applicare le regole del Sistema Confederale ed uniformandosi ai principi etici che lo governano;

b2) a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'Organizzazione;

b3) ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ad escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Organizzazioni del sistema altre diverse adesioni;

b4) a rispettare le direttive che l'Organizzazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;

b5) ad informare preventivamente l'Organizzazione di ogni situazione suscettibile di influire sul proprio rapporto con gli altri imprenditori e con l'Organizzazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto per risolvere positivamente le questioni sorte.

Art. 3 – VERTICI ASSOCIATIVI

1. L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa ed effettiva aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

2. I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

3. I nominati/eletti si impegnano:

a) ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il sistema confederale e la società, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti.

b) a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, assicurando l'indipendenza rispetto alle personali opzioni politiche nell'espletamento dell'incarico;

c) a seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del sistema verso l'esterno;

d) a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;

e) a mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;

f) a coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Organizzazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;

g) a rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali od oggettivi la propria permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Organizzazione.

Art. 4 – RAPPRESENTANTI ESTERNI

1. I rappresentanti designati dall'Organizzazione in organismi esterni vengono scelti secondo criteri di competenza ed indipendenza.

2. Le Organizzazioni si impegnano ad informare tempestivamente la Confederazione sulle loro rappresentanze in organismi esterni.

3. I rappresentanti si impegnano:

a) a svolgere il proprio mandato nell'interesse dell'ente presso cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo che l'Organizzazione è tenuta a fornire;

b) ad informare costantemente l'Organizzazione designante sullo svolgimento del loro mandato;

c) ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;

d) a rimettere il mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad una partecipazione continuativa, o comunque su richiesta dell'Organizzazione designante;

e) ad informare e concordare con l'Organizzazione ogni ulteriore incarico derivante dal mandato per il quale si è stati designati.

ART. 5 – SANZIONI

La violazione del presente Codice Etico, da parte degli Associati e comunque dagli interessati richiamati nel presente Codice Etico, è causa di deferimento alla Giunta Provinciale per la valutazione della situazione e delle relative sanzioni da adottare.

